

# COMUNE DI PROVVIDENTI

## Ufficio Tributi

### Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2014

#### Versamento I rata

##### Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;  
Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;

Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

**informa:**

#### ► VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2014

Entro **il 16 ottobre 2014** deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2014. La tassa, che grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore. L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 16 ottobre**
- la seconda rata **entro il 16 dicembre**.

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Con apposita delibera di Consiglio Comunale sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2014, da applicare per calcolare l'imposta dovuta:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Abitazione principale, fabbricati assimilati e pertinenze                                      | 2,50 per mille, |
| - Altri fabbricati ed Aree fabbricabili  | 1,00 per mille, |
| - Fabbricati inagibili   | 0,50 per mille, |
| - Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 solamente se adibiti ad abitazione principale | 1,00 per mille; |

Le quote dell'utilizzatore e del titolare di diritto reale di godimento sono così ripartite:

- **utilizzatore 10%**
- **proprietario 90%**

#### ► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n.201/2011 e s.m.i..

#### ► Si rammenta che i **terreni agricoli sono esclusi** dalla TASI.

#### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Tipologia immobili	Codice TASI
Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

Data  
Provvidenti, 04/10/2014

Il Funzionario Responsabile  
M. Lapenna